



Codice deontologico dell'Ambasciatore U.E.M.

...

Gli Ambasciatori dell'Unione Europea dei Mediatori devono rispettare le seguenti norme:

Art. 1

Condizioni per essere nominato Ambasciatore dell'U.E.M.

- Può essere nominato Ambasciatore dell'Unione Europea dei Mediatori presso i Comuni dello Stato italiano il soggetto che sia in possesso del Titolo di Mediatore professionista secondo la normativa italiana (D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni) ovvero del titolo di Médiateur agréé secondo la normativa francese (Legge del 24 febbraio 2012 e successive modificazioni) ovvero di Mediator besondere secondo la normativa svizzera (codice di procedura civile svizzero come modificato dall'Assemblea federale il 19 dicembre 2008 e successive modificazioni).
- Il soggetto deve, inoltre, inderogabilmente possedere il requisito dell'onorabilità, comprovato da apposite certificazioni rilasciate dall'Autorità giudiziaria competente, per il soggetto che risiede in Italia, ovvero da altra Autorità competente, per il soggetto residente in Francia o in Svizzera.
- Il soggetto, ove sia residente in Francia o in Svizzera, per operare come Ambasciatore presso un Comune dello stato italiano deve dimostrare, superando un colloquio con un Rappresentante di madre lingua italiana dell'U.E.M., di comprendere e parlare la lingua italiana.
- Il soggetto che venga designato per i Comuni del Trentino-Alto Adige ovvero per i Comuni della Val d'Aosta deve dimostrare, superando un colloquio con un Rappresentante dell'U.E.M. di madre lingua italiana ed un colloquio con un Rappresentante dell'U.E.M. di madre lingua tedesca o francese di comprendere e

parlare le lingue italiana e tedesca per i Comuni del Trentino-Alto Adige, ovvero di comprendere e parlare le lingue italiana e francese per i Comuni della Val d'Aosta.

- Può essere nominato Ambasciatore dell'U.E.M. nei Comuni italiani il soggetto che aderisca al Forum nazionale dei mediatori versando una quota associativa annua pari ad € 60,00 (sessanta euro/00).

Art. 2

Compiti dell'Ambasciatore

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. promuove presso il Comune cui è assegnato tutte le attività necessarie alla promozione della cultura della mediazione e della conciliazione.
- In particolare, egli ha il compito di supportare il Comune nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e di realizzare eventi, forum, convegni, coinvolgendo la cittadinanza al fine di diffondere la cultura del dialogo e della mediazione.

Art.3

Poteri dell'Ambasciatore

- All'Ambasciatore dell'U.E.M. non spetta alcuna rappresentanza dell'U.E.M. o degli altri soggetti afferenti all'U.E.M.
- Qualsiasi atto o negozio eseguito dall'Ambasciatore in nome e per conto dell'U.E.M. è ascrivibile esclusivamente in capo all'Ambasciatore medesimo, salvo ratifica da parte dell'U.E.M.

Art.4

Relazione trimestrale all'U.E.M.

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. ha obbligo di relazionare, per iscritto, all'U.E.M., con cadenza trimestrale, quanto elaborato e realizzato nel Comune cui è assegnato circa le attività previste dall'art.2 del presente Codice.

Art. 5

Indipendenza

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. è tenuto ad eseguire il suo incarico diligentemente e senza perseguire interessi di natura personale.
- E' fatto, in particolare, divieto all'Ambasciatore dell'U.E.M. di intrattenere rapporti economici o commerciali con il Comune presso cui è assegnato per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla scadenza dello stesso.

Art.6

Durata e rinnovo dell'incarico

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. resta in carica presso il Comune presso cui è assegnato per un (1) anno dall'assegnazione.
- L'incarico è rinnovabile, presso il primo Comune o presso altro Comune, previa valutazione dell'U.E.M. dell'attività svolta dall'Ambasciatore nel corso dell'anno, nonché previa verifica della persistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'Art. 1 e del requisito di indipendenza di cui all'art. 4 del presente Codice.

Art.7

Decadenza

- L'Ambasciatore dell'U.E.M., decade immediatamente dal suo incarico, ove venga a mancare anche uno soltanto dei requisiti inderogabili di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 1 e di indipendenza di cui all'art. 4 del presente Codice.

Art.8

Rinuncia

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. può rinunciare all'incarico, dando un preavviso di giorni trenta (30) all'U.E.M., perché questa provveda ad una nuova nomina ed assegnazione.
- Fino alla scadenza del trentesimo giorno dal preavviso, l'Ambasciatore dell'U.E.M. resta in carica ed è tenuto a svolgere le attività previste all'art. 2.

Art. 9

Malattia-Maternità-Affiancamento-Sostituzione

- All'Ambasciatore dell'U.E.M. è riconosciuta la possibilità temporanea di essere affiancato da un altro Ambasciatore, nella sua attività, in caso di malattia o maternità. In tal caso, i rimborsi vengono equamente divisi tra i due Ambasciatori.
- Nel caso in cui l'assenza dell'Ambasciatore, per malattia o maternità si protragga per più di mesi 3 (tre), l'U.E.M. provvederà alla sostituzione dell'Ambasciatore. Il nuovo Ambasciatore resterà in carica per la restante parte dell'incarico.
- L'assenza, l'affiancamento e/o la sostituzione, per malattia o maternità, non saranno prese in considerazione nella valutazione dell'attività eseguita dall'Ambasciatore nel periodo di attività, sicché l'Ambasciatore ben potrà essere nominato nuovamente presso il medesimo Comune o altro Comune.

Art. 10

Trasferimento

- L'Ambasciatore dell'U.E.M., già assegnato ad un determinato Comune, può essere trasferito dall'U.E.M. in altro Comune, qualora emergano particolari esigenze organizzative o promozionali, previo consenso dell'Ambasciatore medesimo qualora il Comune di trasferimento sia posto ad oltre 300 Km dal Comune di provenienza.
- L'Ambasciatore dell'U.E.M. può chiedere di essere trasferito in altro Comune, motivandone la richiesta. In tal caso il trasferimento è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione per l'Ambasciata dell'U.E.M., tra il Comune presso cui si chiede di essere trasferito e l'U.E.M.

Art. 11

Rimborso economico

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. ha diritto a ricevere un rimborso per l'attività svolta in adempimento del suo incarico. L'ammontare dei rimborsi sarà determinato dall'U.E.M. sulla base degli introiti (finanziamenti, sponsorizzazioni, donazioni etc.) ed in una percentuale fissa da determinarsi con apposito atto dell'U.E.M.

Art.12

Risarcimento danni

- L'Ambasciatore dell'U.E.M. che violi una delle disposizioni del presente regolamento è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell'U.E.M.